

Publicato il 05/11/2021

N. 01457/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2016, proposto da

***** rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Vitella, Nicola Caselli, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Caselli in Firenze, via Montebello n. 76;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliata;

e con l'intervento di

per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere quanto spettante a titolo di buono pasto giornaliero sostitutivo del servizio mensa obbligatoria di cui alla legge n. 203/1989;

e per la condanna al pagamento dell'importo corrispondente al controvalore dei buoni pasto dovuti negli ultimi cinque anni antecedenti al deposito delle istanze di liquidazione dei buoni pasto medesimi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti agenti della Polizia di Stato con sedi di lavoro in Firenze presso le caserme di via Zara, via della Casella, via del Visarno, piazza San Giovanni e piazza dei Ciompi, affermano di essere impiegati in servizi esterni ed interni con turnazione di almeno sei ore articolata in orari che non consentirebbero loro di fruire delle mense convenzionate di via Balducci, via Alamanni e via Mannelli, in quanto dislocate in punti della città non facilmente raggiungibili e destinate a dipendenti pubblici la cui pausa pranzo ricade tra le ore 12,30 e le ore 14,30.

Gli stessi ritengono, pertanto, di aver diritto alla fruizione dei buoni pasto alternativi alla mensa obbligatoria e chiedono che venga loro ristorato il danno derivante dalla loro mancata fruizione negli ultimi 5 anni.

Costituitasi in giudizio l'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo e nel merito la insussistenza della condizione prevista

dal combinato disposto dell'art. 61 comma 2 del dpr 254/99 e dell'art. 2 comma 1 della L. 203/1989 per la concessione del buono pasto giornaliero: vale a dire la impossibilità di gestire una mensa in via diretta o mediante appalto.

L'assunto sarebbe stato ribadito nella circolare della Questura fiorentina del 9 giugno 2009 la quale avrebbe specificato che il cd. ticket restaurant potrebbe essere fruito solo qualora si verifici la doppia condizione della impossibilità del rientro nel domicilio e della assenza nell'ambito del territorio comunale di una mensa gestita in forma diretta o convenzionata.

Nel caso di specie l'impossibilità del rientro a domicilio sarebbe riferibile solo agli agenti che risiedono fuori Firenze mentre l'altro presupposto mancherebbe del tutto, essendo ubicate nel medesimo comune ben 4 mense fruibili dagli appartenenti alla Polizia di Stato.

Afferma ancora l'Avvocatura che sulla scorta dei rilevati da essa effettuati sulla scorta delle mappe digitali l'accesso a tali mense negli orari stabiliti non sarebbe affatto precluso né dai turni di servizio né dai tempi di percorrenza.

L'eccezione di inammissibilità è stata respinta con sentenza parziale n. 613 del 2019 con la quale è stata altresì disposta una verifica demandata al Corpo dei Vigili urbani del Comune di Firenze che solo dopo numerosi solleciti è stata depositata in giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il buono pasto è un beneficio che viene attribuito allo scopo di far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero

corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (ex multis: Cassazione civ. sez. lav., 14/07/2016 n.14388).

La natura di tale indennizzo impone quindi che le esigenze essenziali che esso tende a soddisfare (ossia la fruizione del pasto durante la pausa dopo un certo numero di ore lavorate) debbano poter essere soddisfatte, in sua assenza, in termini di effettività e concretezza (T.A.R. Roma, sez. II, 03/11/2009, n.10767). E ciò esclude, quindi, che la semplice presenza di una o più mense nel territorio cittadino o il fatto che il domicilio del lavoratore si trovi nel medesimo comune possano costituire condizioni idonee al recupero fisico del dipendente qualora non siano concretamente raggiungibili durante la pausa o per raggiungerli questi debba impiegare tutto il tempo a sua disposizione vanificando gli effetti della interruzione dell'attività lavorativa.

Sicché, laddove le fonti normative prevedono, in alternativa al buono pasto, la "possibilità" di gestione di una mensa tale locuzione deve essere intesa come messa a disposizione del personale di una mensa fruibile nei termini di cui si è detto, senza che tale concreta fruibilità possa essere irrigidita da prassi o circolari che se non modellate su situazioni reali rischiano di vanificare lo scopo a cui il beneficio è preordinato.

Muovendo da tali assunti ermeneutici il Collegio ha disposto una verifica tesa appunto ad appurare i tempi necessari per raggiungere con i mezzi pubblici da ciascuna caserma ove i ricorrenti prestavano servizio: a) la sede della mensa più vicina operante nei cinque anni precedenti la proposizione del ricorso e tenendo conto delle chiusure intervenute medio tempore e degli eventuali servizi convenzionati; b) il domicilio di ciascun ricorrente qualora sita nel Comune di Firenze.

L'esito della verifica, eseguita in termini particolarmente curati e puntuali, è stato, in sintesi, che solo in pochissimi casi si sono registrati tempi inferiori ai 30 minuti (e comunque sempre superiori ai 16/20 minuti con i mezzi pubblici).

Lo stesso verificatore ha quindi osservato che, considerando il tempo necessario per accedere ai carrelli (o preparare le pietanze per chi tona a casa) e per consumare il pasto, il rispetto dei tempi di rientro sarebbe impossibile o comunque molto difficoltoso. Dovendosi peraltro in tale valutazione tener conto che la pausa lavorativa, essendo preordinata al recupero fisico e psichico del dipendente, non può trasformarsi in una stressante rincorsa del tempo nella quale questi dovrebbe cronometrare gli spostamenti o trangugiare cibarie in tutta fretta nel costante timore di rientrare in ritardo.

Il diritto al buono pasto deve essere pertanto riconosciuto.

Con riguardo ai turni di lavoro effettuati da ciascuno dei ricorrenti nell'ultimo quinquennio il Collegio aveva demandato all'Amministrazione (che può fornire facilmente tali dati anche in maniera aggregata) la documentazione relativa.

L'inadempimento, per asserite ragioni di servizio, di tale incombente non preclude tuttavia l'apprestamento di una adeguata tutela potendo il giudicante pronunciare una condanna mediante criteri ai sensi dell'art. 34 comma 4 c.p.a.

Sicché, in ottemperanza alla presente sentenza il Ministero intimato dovrà corrispondere ai ricorrenti una somma pari al valore di un buono pasto per tutte quelle giornate lavorative in cui gli stessi hanno eseguito turni di lavoro che avrebbero dato loro diritto alla fruizione della mensa. E ciò per il quinquennio precedente alla notifica del ricorso.

Le somme in tal modo determinate andranno maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie condannando il Ministero intimato al pagamento a ciascun

ricorrente delle somme da determinarsi secondo i criteri di cui in motivazione.

Condanna altresì il Ministero resistente al pagamento delle spese legali che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. e alle spese di verifica che si liquidano in Euro 3.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO